

Avv. Rosina Maria Graziano  
Via S. Martino n. 93  
98076 S. Agata Militello (Me)  
Tel./Fax 0941-721021- Cell. 329-6218229  
E mail /avv.rosagraziano@tiscali.it  
PEC/ rosina.graziano@avvocatipatti.it

**TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE**  
**Sezione Lavoro**  
**Ricorso ex art. 414 e segg cpc con**  
**ISTANZA CAUTELARE ex art. 700 c.p.c.**

La sottoscritta **GRAZIANO Donatella, C.F. GRZDTL69B45I199G**, nata a Sant'Agata di Militello (ME) il 05/02/1969 ed ivi residente in Via Oliveto II n.54 rappresentata e difesa giusta procura speciale alle liti estesa in allegato al presente atto dall'Avv. Rosina Maria Graziano, del Foro di Patti C.F. GRZRNM64M50H982G, posta elettronica certificata: **rosina.graziano@avvocatipatti.it**, fax n. 0941721021, presso il cui studio in Sant'Agata di Militello alla via S. Martino n. 93 è elettivamente domiciliata per tutti gli effetti di legge, con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni al suindicato indirizzo pec

***Ricorrente***

**Contro**

- 1. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, C.F. 80185250588**, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo via Alcide De Gasperi n. 81 Palermo -
- 2. Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, C.F. 80018500829**, in persona del Dirigente pro tempore con sede in Palermo via Fattori n. 60 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo via Alcide De Gasperi n. 81 Palermo.

***Resistenti***

**Premesso**

-Che la ricorrente Graziano Donatella è Docente di sostegno a Tempo Indeterminato nella scuola secondaria di II grado-classe di concorso A019- in servizio per l'anno scolastico 2015/2016 in assegnazione provvisoria nella provincia di Messina, quest'ultima è stata assunta a tempo



indeterminato con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2013 nella DOS di Siracusa con sede di servizio presso il Liceo Artistico " Istituto Nervi" di Lentini.

Pertanto l'istante, docente di sostegno titolare per l'a.s. 2015/2016 presso il Liceo artistico "Nervi" di Lentini (SR), ha presentato domanda di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2016/17 per posti di sostegno negli istituti di II grado indicando nell'ordine i seguenti ambiti territoriali:

1. SICILIA AMBITO 0016
2. SICILIA AMBITO 0013
3. SICILIA AMBITO 0015
4. SICILIA AMBITO 0022
5. SICILIA AMBITO 0017
6. SICILIA AMBITO 0019
7. SICILIA AMBITO 0014 ( Domanda di mobilità All.1)

-Che alla sottoscritta prof.ssa Graziano Donatella è stato attribuito il punteggio 107 per l'ambito 0016 (primo ambito) e 101 per le altre sedi e che il 13 agosto 2016 è stato notificato alla prof.ssa Graziano l'avvenuto trasferimento in fase B1 nell'ambito 0022, quarta scelta della scrivente (All. 2), mentre la prof.ssa Ioppolo Daniela nata il 16/07/1974 ha ottenuto, nella stessa fase, il trasferimento all'Istituto META00901E "Pietro Cuppari", appartenente all'ambito 0013 della provincia di Messina, con punti 51 ma beneficiaria della precedenza "Coniuge di Militare o di categoria equiparata" (art. 13 del CCNI comma 1 punto VI).( All.3)

-Che la Prof.ssa Ioppolo Daniela ha ottenuto il trasferimento in base al disposto dell'art. 10, 2° comma, del D.L. n. 325/87, convertito con modificazioni nella legge n. 402/87, dell'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, che statuisce che il personale scolastico "coniuge convivente" rispettivamente del personale militare, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti....".

-Che l'istante, per le disposizioni legislative sopra citate, ha ritenuto che la prof.ssa Daniela Ioppolo non godesse dei requisiti che legittimano la precedenza nelle operazioni di mobilità ed ha esperito in data 26-08-2016 tramite Pec e racc.A.r. tentativo di conciliazione previsto dall'art 138 CCNL, ricevuto in data 27-08-2016 (tramite Pec) e prot. n. 5104 del 6/7/2016 e racc. a.r. inviata il 27-08-2016 e ricevuta il 29-8-2016, a cui non è stato dato riscontro in alcun modo. (All. 4)



-Che in data 26-08-2016 è stata fatta richiesta tramite Pec di accesso agli atti all'ambito territoriale di Vicenza, ricevuta il 26-8-2016 prot. 10453 a cui è stato dato riscontro in maniera insufficiente per cui si è reso necessario richiedere ulteriormente la documentazione in data 15-09-2016 e la stessa è stata riscontrata con l'invio della documentazione il 23-09-2016. (All. 5)

Tanto premesso e ritenuta l'illegittimità del mancato trasferimento in diritto si argomenta quanto segue:

Il CCNI 2016/17 recita: ***“in base al disposto dell’art. 10, 2° comma, del D.L. n. 325/87, convertito con modificazioni nella legge n. 402/87, dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico “coniuge convivente” rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell’ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti....”***

Infatti le condizioni previste dalle sopracitate disposizioni legislative, meglio chiarite dalle circolari applicative del Ministero della Difesa, prevedono che il trasferimento del militare deve soddisfare i seguenti requisiti: **1.** Il movimento deve essere disposto con atto autoritativo dall’Amministrazione **(trasferimento d’Autorità)** per il raggiungimento di una nuova sede di servizio che non coincida, però con quella identificata come sede di prima assegnazione al termine di iter formativo;(All.6)

**2.Le sedi - di provenienza e di nuova destinazione - devono essere ubicate in comuni diversi e distanti tra loro di almeno 10 Km** (adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 28/04/1999 –Consiglio di Stato sez. IV 10 marzo 2004 n. 1156 - Consiglio di Stato, sez. IV, 19/12/2008, n. 6417 - adunanza plenaria Consiglio di Stato 16 dicembre 2011, n. 23), intendendo per: *\*sede di provenienza*, il comune in cui è dislocato il reparto, comando o ufficio dal quale il dipendente viene trasferito; *\* sede di destinazione*, il comune in cui è dislocato il reparto, comando o ufficio presso il quale il personale viene destinato. (Consiglio di Stato sez IV del 4-3-2014)

L’adunanza plenaria ha anche chiarito che il disagio per il trasferimento deve essere effettivo, tanto che la norma più recente ha stabilito che l’indennità non spetta qualora il trasferimento, anche se in sede situata a distanza superiore ai dieci chilometri, tuttavia sia nell’ambito dello stesso comune.(All7)



Considerato che per le disposizioni legislative sopra citate la prof.ssa Daniela Ioppolo non gode dei requisiti che legittimano la precedenza nelle operazioni di mobilità e ciò in quanto dalla dichiarazione in atti, a corredo della documentazione inviata per il trasferimento della Ioppolo Daniela, non si evince da dove è stato trasferito il capitano Dario Sorrenti (coniuge della Ioppolo) e ciò non consente di verificare se sussistono o meno i presupposti previsti dalla legge ( All.8).

Risulta dall'attestazione inviata che è stato trasferito con determinazione n.6679/14-8-6 datata 1/8/2013 al Comando Provinciale Carabinieri di Messina, quale Comandante del Nucleo Informativo del reparto Operativo, ma non è dato sapere la provenienza, con ciò disattendendo lo spirito della legge atteso che non è dato modo di verificare se detta sede è situata o meno a distanza di 10 km. Lo stesso dicasi per la dichiarazione sostitutiva che nessun elemento in più aggiunge al fine di dare contezza in maniera trasparente e senza dare adito ad equivoci della provenienza della sede e della data. ( All.9)

L'unico elemento in possesso dell'istante è un comunicato del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina, Colonnello Stefano Spagnol, che nel corso di una conferenza del 9-9-2013 sugli avvicendamenti che interessano annualmente gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri ha salutato l'ingresso dei nuovi ufficiali, dal comunicato risulta che il capitano Dario Sorrenti dal 1° ottobre 2005 è stato trasferito dalla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria al Comando Interregionale "Culqualber" di Messina, dove ha prestato servizio (All.10 ) e successivamente nel settembre 2013 dal Comando Interregionale " Culqualber " di Messina al Nucleo Informativo di Messina .

Il Comando Interregionale "Culqualber" di Messina si trova in via Concezione n. 9, mentre il Nucleo Informativo del Reparto Operativo di Messina sulla SS 114, la distanza dunque per come si evince dalla mappa di Google prodotta è di ben 8 km circa( all.11).

*Ergo* detto spostamento è avvenuto *non solum* all'interno sempre della medesima città di Messina, *sed etiam* senza il rispetto della distanza superiore ai dieci chilometri per cui non sussiste nè la diversità della sede, nè la distanza prevista ex lege, nè infine l'effettività del disagio.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che la revoca del trasferimento della prof.ssa Ioppolo Daniela, libererebbe "a cascata" un posto nell'ambito 0016, primo ambito richiesto dall'odierna ricorrente.



Considerato che i 5 docenti (proff. Scucchia Giampiero, Migliardo Carla, Raffa Giovanna, Scandinaro Maria Rosa, Cubeta Tommasa) che hanno ottenuto la titolarità nell'ambito 0016 avevano indicato quale prima preferenza l'ambito 0013.

Rilevato che nei movimenti interprovinciali all'ITET "Tomasi di Lampedusa" di Sant'Agata di Militello è rimasta una cattedra vacante di sostegno si chiede che venga accertato e dichiarato, il diritto della ricorrente alla assegnazione dell'Ambito 16 Messina scelto con priorità ed indicato nella domanda di trasferimento interprovinciale, assegnando alla docente la cattedra di sostegno rimasta vacante all'ITET "Tomasi di Lampedusa" di Sant'Agata Militello ricorrendone i presupposti di legge.

A quanto sopra si aggiunga che il comma 108 dell'art. 1 della L. 107/2015 così statuisce: "*Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.*"

Detta procedura straordinaria di richiesta dell'assegnazione provvisoria interprovinciale supera il vincolo dei tre anni, consentendo di partecipare alle procedure di mobilità interprovinciale al di sotto del vincolo di permanenza di tre anni, fissato dallo stesso art. 399 comma 3 che dispone: *I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici ed in altra provincia prima di tre anni scolastici.*



Ebbene ciò avviene in violazione e deroga delle ordinarie procedure di mobilità di cui all'art. 399 D.L. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), in ragione di tale norma mai abrogata, i docenti immessi in ruolo non avrebbero potuto presentare domanda di mobilità prima del decorso dei tre anni.

Sulla base di ciò, i suddetti docenti concorrono (in maniera assurda) su tutti i posti disponibili, compresi quelli assegnati provvisoriamente nell'ambito del piano straordinario delle assunzioni, previsto dalla legge 107/2015, ivi comprese le assegnazioni provvisorie inter provinciali.

Tali procedure e fasi, di fatto, hanno creato una discriminazione e disparità di trattamento nelle procedure di mobilità che sono viziate anche di una evidente irragionevolezza che si è concretizzata in una ingiusta disparità di trattamento e conseguente compromissione della posizione giuridica della ricorrente, in quanto di fatto si è vista "superata" da docenti che non avevano maturato il vincolo dei tre anni e che hanno partecipato a tale mobilità straordinaria assorbendo i posti disponibili.

Tali violazioni sono in evidente spregio dei principi dettati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione per disparità di trattamento e violazione del principio del buon andamento della P.A.

Per assurdo, secondo tale interpretazione, la ricorrente è stata esclusa dalla possibilità di trasferirsi prima dei beneficiari della stessa procedura straordinaria, con un evidente ulteriore elemento di arbitraria disparità all'interno di una categoria omogenea di assunti secondo lo stesso procedimento.

Ne consegue l'illegittimità costituzionale delle norme che si sono richiamate, con riferimento ai parametri di costituzionalità ed alla disciplina costituzionale ricordata.

#### **Domanda Cautelare ex art. 700 cpc e art.669 sexies cpc.**

La ricorrente, considerato quanto sopra si vede costretta a proporre unitamente istanza cautelare, anche *inaudita altera parte* sussistendo i requisiti del *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.

Nella fattispecie de qua, oltre al requisito del *fumus boni iuris* per le argomentazioni in fatto ed in diritto sopra addotte, altrettanto indiscutibile appare la sussistenza del requisito del *periculum in mora*, in quanto è chiaro che il mancato trasferimento nell'ambito 16 di Messina, ha comportato un danno grave sia economico che morale, per non sottacere la perdita della titolarità di cattedra che l'istante non potrà più conseguire.



Il pregiudizio è concreto ed attuale, atteso che l'istante ha tutti i requisiti per ottenere il trasferimento, tant'è che ha partecipato al piano di mobilità interprovinciale per poter ottenere una sede logisticamente più vicina, ha perso la titolarità su cattedra e non ha potuto nemmeno partecipare alle assegnazioni provvisorie provinciali per la provincia di Messina pur usufruendo della precedenza di cui alla legge 104/92 in qualità di referente unico di un familiare.

Ciò ha causato un grave danno ed irreparabile perchè la ricorrente da tempo è l'unica ad assistere la zia Graziano Maria nata a San Marco D'Alunzio il 17/08/1933, disabile in situazione di gravità, con bisogno continuo di assistenza, stante l'impossibilità oggettiva degli altri parenti di occuparsene, di talchè la cattedra a Cefalù impedirebbe ipso facto alla istante di prendersene cura, considerato che le attività didattiche si svolgono anche nelle ore pomeridiane ( All.12). Nelle more del giudizio di merito il diritto della ricorrente verrebbe irrimediabilmente e totalmente leso in quanto sarebbero violati diritti inviolabili legati alla tutela della famiglia.

Inoltre essendo stata trasferita su ambito 0022 ha stipulato formale contratto triennale presso il Liceo Ginnasio Statale E.I.P.S.S.E.O.A. Mandralisca di Cefalù, comportando così l'incertezza della sede lavorativa, in quanto, perdendo di fatto la titolarità su Istituzione Scolastica e assumendo la titolarità su ambito 0022 rientra nelle modalità di reclutamento triennale per cui è prevista la chiamata diretta da parte dei Dirigenti Scolastici attraverso bando degli stessi, così come previsto dalla legge 107/2015 art. 80.

Il mancato trasferimento ha comportato per la ricorrente la necessità di viaggiare per raggiungere il luogo di lavoro per cui oltre al danno economico, ha subito anche un danno morale vedendosi superata da docenti con minore punteggio e **non essendo stata trasferita nella Provincia di Messina non ha potuto nemmeno usufruire dell'assegnazione provvisoria provinciale, ciò in quanto tale operazione precede l'assegnazione provvisoria interprovinciale.**

Inoltre l'impossibilità di provvedere ai bisogni dei propri figli costituisce un danno ingiusto che ricade su tutta la famiglia: l'istante infatti ha due figli minori in età adolescenziale Andrea Rundo nato a Messina il 23-12-1999 che frequenta il quarto anno del Liceo Scientifico ed Enrico Rundo nato a Messina il 15-04-2000 che frequenta il terzo anno del Liceo Scientifico.



Infine occorre sottolineare che la legittima assegnazione della sede va tutelata nell'immediatezza determinando altrimenti, una situazione lesiva irreversibile in quanto il danno grave ed irreparabile è reso ancora più imminente dalla pubblicazione da parte del Ministro in carica di bandi di concorso finalizzati, in attuazione della legge 107/2015, al reclutamento di circa 65.000 unità- La necessità di ottenere il riconoscimento in via di urgenza del diritto di trasferimento nasce dalla circostanza che, nelle more di un giudizio di merito che potrebbe intervenire a distanza di tempo, il diritto della ricorrente verrebbe irrimediabilmente leso poichè con future assunzione e/o movimenti potrebbero non residuare posti per il soddisfacimento del diritto della ricorrente.

Tutto ciò premesso e ritenuto la ricorrente ut supra rappresentata e difesa

### **CHIEDE**

Che l'Ill.mo Tribunale di Termini Imerese in funzione del Giudice del Lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e segg. cpc voglia con decreto *inaudita altera parte* o, in subordine, fissata l'udienza di comparizione, adottare i provvedimenti di urgenza chiesti in via principale, indi rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, ritenuto allo stato la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

#### **PRELIMINARMENTE**

1. Accertare e dichiarare, *inaudita altera parte* o con ordinanza stante la sussistenza dei presupposti di legge ex art. 700 cpc il diritto della ricorrente alla assegnazione dell'Ambito 0016 Messina scelto con priorità ed indicato nella domanda di trasferimento interprovinciale;
2. Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento nell'Ambito 0016 di Messina, assegnando alla docente la cattedra di sostegno rimasta vacante all'ITET "Tomasi di Lampedusa" di Sant'Agata Militello;
3. Ritenere e dichiarare l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento, effettuate dal Ministero convenuto e dei criteri a tal uopo adottati che hanno creato una evidente ed ingiusta disparità di trattamento, consentendo ai docenti che non avevano superato il vincolo dei tre anni di poter partecipare alle operazioni di mobilità con evidente illegittimità costituzionale delle norme adottate.





4.Per l'effetto ordinare all'amministrazione l'adozione di ogni provvedimento utile ed opportuno volto al ripristino della legittimità, assegnando alla docente Donatella Graziano l'Ambito 0016 e specificatamente, la cattedra di sostegno rimasta vacante all'ITET "Tomasi di Lampedusa" di Sant'Agata Militello;

Disporre, contestualmente, all'auspicato decreto *inaudita altera parte*, la fissazione di un termine per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.

## **NEL MERITO**

Confermare il decreto concesso anche *inaudita altera parte*

1.Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla assegnazione dell'Ambito 0016 Messina scelto con priorità ed indicato nella domanda di trasferimento interprovinciale;

2.Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento nell'Ambito 0016 di Messina, assegnando alla docente la cattedra di sostegno rimasta vacante all'ITET "Tomasi di Lampedusa" di Sant'Agata Militello;

3.Ritenere e dichiarare l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento, effettuate dal Ministero convenuto e dei criteri a tal uopo adottati che hanno creato una evidente ed ingiusta disparità di trattamento, consentendo ai docenti che non avevano superato il vincolo dei tre anni di poter partecipare alle operazioni di mobilità con evidente illegittimità costituzionale delle norme adottate.

4.Per l'effetto ordinare all'amministrazione l'adozione di ogni provvedimento utile ed opportuno volto al ripristino della legittimità, assegnando alla docente Donatella Graziano l'Ambito 0016 e specificatamente, la cattedra di sostegno rimasta vacante all'ITET "Tomasi di Lampedusa" di Sant'Agata Militello;

5.Con vittoria di spese e compensi di lite.

### **In via istruttoria:**

A) Ordinare alle amministrazioni convenute il deposito di tutta la documentazione relativa alla mobilità interprovinciale con espressa, distinzione dei docenti nella fase B 1 ed in particolare della documentazione della prof.ssa Daniela Ioppolo e anche del fascicolo dell'istante .



B) Ordinare al Comando Provinciale Carabinieri di Messina, tutta la documentazione inerente il trasferimento del capitano Dario Sorrenti, l'ufficio dal quale proviene e dove è stato destinato, quando è stato trasferito e se il trasferimento è avvenuto d'autorità.

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e con ulteriore riserva.

A tal uopo si producono: 1 Domanda di mobilità- 2 Notifica trasferimento ambito 0022 -3 Bollettino trasferimento- 4 Tentativo conciliazione e ricev., racc e pec - 5 Accesso agli atti- 6 Circolare - 7 Consiglio di Stato - 8 Documentazione Ioppolo- 9 Documentazione Sorrenti- 10 Comunicato trasferimenti ufficiali dei Carabinieri- 11 Mappa Google-12 Documentazione 104 Graziano Maria.

Ai fini del valore della controversia dichiara che il valore è indeterminato e/o indeterminabile e il relativo contributo unificato è pari ad € 259,00.

Salvis Juribus

Sant'Agata di Militello li 25-10-2016

Avv. Rosina Maria Graziano



## **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'**

### **DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC**

Il sottoscritto Avv. Rosina Maria Graziano n.q. di procuratore e difensore della docente Graziano Donatella (C.f./ GRZDTL69B45I199G9 nata a Sant'Agata di Militello il 05-02-1969 ed ivi residente in via Oliveto II n. 54 giusta procura in calce al ricorso ex art. 414 cpc con contestuale art. 700 cpc .

#### **Premesso che**

Il Ricorso ha per effetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura seguita dal MIUR in ordina all'assegnazione all'ambito 022 alla ricorrente;

In ogni caso, ove ritenuto opportuno dall'ill.mo Giudice, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti controinteressati, ossia a tutti i docenti che hanno ottenuto l'assegnazione d'Ambito 016 indicato prioritariamente dalla ricorrente, di cui alla domanda di mobilità ed alla docente Ioppolo Daniela che ha ottenuto l'assegnazione nell'ambito 0013.

#### **Rilevato che**

La notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile anche in ragione dell'elevato numero dei destinatari e della impossibilità di individuarli tutti, non garantirebbe l'effettiva instaurazione del contraddittorio e sarebbe eccessivamente onerosa;

La tradizionale notifica per pubblici proclami, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sarebbe inidonea allo scopo giacchè non prevede la pubblicazione integrale del testo introduttivo del presente giudizio, oltre che eccessivamente onerosa

L'ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 cpc che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo purchè ".....le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come inviolabile in ogni stato e grado del processo ....", così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto onde garantire anche il principio fondamentale del diritto al contraddittorio.

La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet del MIUR è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso , e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento.

Questa forma di notificazione è utilizzata dai Giudici amministrativi ed ordinari in tutti i casi come il presente -

Tutto ciò premesso e considerato nella qualità formula



affinchè l'ill.mo Tribunale di Termini Imerese in funzione di Giudice Unico del Lavoro

**Voglia Autorizzare**

La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza :

1. Quanto ai potenziali controinteressati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza medesimi sul sito internet del MIUR, sul sito internet del MIUR -Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;
2. Quanto al MIUR, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l'Ambito Territoriale della Provincia di Palermo, tutti mediante notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato via Alcide de Gasperi n. 81 Palermo.

Sant'Agata di Militello li 25-10-2016

Avv. Rosina Maria Graziano

